

COMUNE DI S. GIOVANNI IN FIORE

Provincia di Cosenza BANDO PUBBLICO

Per la formazione dell'elenco degli aspiranti all'assegnazione del contributo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione ANNO 2026

- Legge n. 431/98 art.11 e successive modificazioni ed integrazioni Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Contributi per l'anno 2025-Fondo e Competenza anno 2026
- Delibera della Giunta Regionale n. 758 del 06-08-2002;
- Legge Regionale n. 32 del 25-11-1996;
- Delibera della Giunta Regionale n. 655 del 07-07-2005;
- Legge Regionale n. 14 del 24-05-1999;
- Delibera della Giunta Regionale n. 206 del 27-03-2006;
- Decreto del Ministro LL.PP. del 07-06-1999;
- Legge n. 133 del 06-08-2008, art. 11 ;
- Delibera CIPE n. 100 del 30-06-1999;
- Nota prot. 5333/2008 della Regione Calabria, Dipartimento n. 9 LL.PP., Edilizia Residenziale, Politica della Casa;
- Delibera della Giunta Regionale n. 3517 del 22-11 -1999;
- Delibera della Giunta Regionale n. 466 del 31 -05-2001 ;
- Nota prot. 0898/09 della Reg. Calabria, Assessorato LL.PP., Edilizia Residenziale, Politica della Casa, settore 23, Servizio 107.

Ai sensi della delibera CIPE n. 100 del 30-06-99, ed in attuazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n.3517 del 22-11-99, e successive modifiche ed integrazioni, e della delibera G. R. n. 206 del 27-03-2006, è indetto un bando pubblico per la formazione dell'elenco degli aspiranti all'assegnazione di contributo annuale, per il sostegno Ai sensi della delibera CIPE n. 100 del 30-06-99, ed in attuazione delle deliberazioni di all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato a conduttori di immobili di proprietà pubblica o privata, con contratto regolarmente registrato.

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Per beneficiare dei contributi bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno stato non aderente all'Unione Europea, è ammesso solo se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs. 286/98;
- 2) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente regolarmente registrato presso l'ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- 3) Residenza nel Comune di San Giovanni in Fiore e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione e per gli immigrati possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione;
- 4) Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale;
- 5) Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- 6) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- 7) Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a. titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Eriale come inabitabile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inabitabilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
- 8) Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D. Lvo n. 109/98 come modificato dal D.Lvo n. 130/2000;
- 9) Valore ISE (Indicatore Situazione Economica) non superiore ad € 17.000,00;
- 10) Valore ISE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:
 - Fascia A: (valore ISE < o = alla somma di due pensioni minime INPS) Incidenza canone / valore ISE non inferiore al 14%;
 - Fascia B: (valore ISE non superiore ad € 15.000,00 - valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00) Incidenza canone / valore ISE non inferiore al 24%;
- 11) Ai solo fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - a) Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b) Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni.
- 13) Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 11 non sono tra loro cumulabili.

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello scaricabile dal sito web del Comune e presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico.

L'Ufficio Comunale, entro il 31 maggio 2026 dovrà trasmettere tutta la documentazione necessaria alla ripartizione del fondo.

L'Ufficio Comunale procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti, procede alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

Procede a controlli e sanzioni previste dal DPR n. 445/2000, dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificati dal D.Lgs. 130/2000 e dal DPCM n. 221/99 e dal DPCM n. 242/2001

Per quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione, si rimanda a quanto stabilito dalla D.G.R. 206/2006.

Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione Entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo da concedere a ciascun beneficiario e fatte salve disposizioni statali contrarie è ammesso il cumulo tra il contributo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni.

Pertanto, ai fini della quantificazione del beneficio da concedere, si effettuerà la decurtazione di eventuali contributi già percepiti per la stessa finalità

Per come disposto dalla Regione Calabria al punto 4

Qualora non vengano stanziati fondi statali e questa Regione non sia in grado di sopperire con eventuali residui e/o fondi propri, si rende noto che non verrà erogato alcun contributo in merito. I richiedenti, pertanto, non potranno far valere nei confronti di questa Regione e di codesto comune alcun diritto di corresponsione di somme.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.

L'Amministrazione nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni:

il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art 11 della Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l'Ufficio Tecnico del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per conseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, errati o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi, il titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Fiore